



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
ISTITUTO COMPRENSIVO SAN GREGORIO MAGNO

VIA G. LORDI - 84020 (SA)

TEL. E FAX 0828/955033 - C.F. 82005310659 - C.M. SAIC807006

E-MAIL: SAIC807006@ISTRUZIONE.IT P.E.C. SAIC807006@PEC.ISTRUZIONE.IT WWW.ICSANGREGORIOMAGNO.GOV.IT

Prot. n. 2455/C27

San Gregorio Magno, 31/07/2017

AI GENITORI
AI DOCENTI
AL DSGA
AL PERSONALE ATA
ATTI/ALBO

Oggetto: Vaccinazioni obbligatorie – disposizioni attuali

Il decreto legge n. 73 del 7 giugno 2017, a seguito delle modifiche approvate dal Senato e dell'approvazione definitiva in data 28 luglio 2017, ha introdotto l'obbligo di vaccinazione gratuita per i minori da 0 a 16 anni, affidando dei compiti di vigilanza, controllo e segnalazione alle Istituzioni scolastiche.

Le vaccinazioni rese obbligatorie, da effettuare secondo il "Calendario vaccinale", sono DIECI:

1. anti-poliomielitica
2. anti-difterica
3. anti-tetanica
4. anti-epatite B
5. anti-pertosse
6. anti-Haemophilus influenzae tipo b
7. anti-morbillo
8. anti-rosolia
9. anti-parotite
10. anti-varicella

Sono esonerati dall'obbligo summenzionato i minori che si siano immunizzati contraendo naturalmente la malattia o quelli per i quali la vaccinazione costituisce un serio pericolo in relazione a precise condizioni cliniche.

L'avvenuta immunizzazione deve essere comprovata dalla notifica del medico curante, mentre le specifiche condizioni cliniche vanno attestate da un medico di medicina generale o da un pediatra di libera scelta. Tra le novità approvate dal Senato, per i soggetti immunizzati che hanno già avuto una delle malattie infettive l'obbligo vaccinale potrà essere assolto, di norma, con vaccini in formulazione monocomponente o combinata, senza l'antigene relativo alla malattia già contratta.

Le vaccinazioni obbligatorie costituiscono requisito d'accesso agli asilo nido e alle Scuole dell'Infanzia, per cui i bambini non vaccinati non possono essere iscritti.

Per gli alunni, invece, della scuola Primaria e Secondaria l'obbligo vaccinale non costituisce requisito d'accesso (quindi vanno iscritti), ma ai genitori possono essere applicate, come di seguito specificato, sanzioni pecuniarie.

Alla luce di quanto sopra, **il Dirigente scolastico chiede ai genitori o ai tutori la documentazione attestante una delle seguenti condizioni:**

- dichiarazione di avvenuta vaccinazione;

OPPURE

- dichiarazione di **esonero** (per chi si è immunizzato naturalmente);

OPPURE

- dichiarazione di **omissione o di differimento** (per chi si trova in particolari condizioni cliniche);

OPPURE

- presentazione della **richiesta di vaccinazione all'azienda sanitaria locale** territorialmente competente che deve provvedere alla vaccinazione.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Per l'anno scolastico **2017/2018**, il decreto delinea una fase transitoria, per cui la documentazione comprovante l'avvenuta vaccinazione o la dichiarazione o l'esonero, l'omissione o il differimento va presentata

- **entro il 10 settembre 2017 per i nidi e la Scuola dell'Infanzia**
- **entro il 31 ottobre 2017 per la scuola dell'obbligo (Primaria e Secondaria di I grado).**

SANZIONI

L'ASL, ricevuta la segnalazione da parte dell'Istituzione scolastica, qualora non si sia già attivata,

- contatta i genitori/tutori/ affidatari per un appuntamento e un colloquio informativo indicando le modalità e i tempi nei quali effettuare le vaccinazioni prescritte.
- Se i genitori non si presentano all'appuntamento oppure, a seguito del colloquio informativo, non provvedano a far somministrare il vaccino al bambino, l'ASL contesta formalmente l'inadempimento dell'obbligo.
- La mancata osservanza dell'obbligo vaccinale a seguito della contestazione dell'ASL comporta che i genitori e i tutori si vedono applicata una sanzione amministrativa pecuniaria da 100 euro a 500 euro, proporzionata alla gravità dell'inadempimento. (ad esempio: al numero di vaccinazioni omesse).

I minori non vaccinabili (ovvero quelli per cui la vaccinazione è stata omessa o differita) per ragioni di salute, sono inseriti in classi in cui sono presenti soltanto minori vaccinati o immunizzati naturalmente.

I Dirigenti scolastici sono tenuti a comunicare all'ASL competente, entro il 31 ottobre, le classi in cui sono presenti più di due alunni non vaccinati.

Si precisa che eventuali nuove disposizioni saranno comunicate con successiva circolare.

ALLEGATO ALLA PRESENTE CIRCOLARE

1. MODELLO di AUTOCERTIFICAZIONE VACCINAZIONE IN FORMATO WORD
2. FASCICOLO ESPLICATIVO MINISTERO DELLA SALUTE

